

75.015

**Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale
concernente la modifica della legge federale sulla
cinematografia del 28 settembre 1962**

(Del 26 febbraio 1975)

Onorevoli signori presidente e consiglieri,

Vi sottoponiamo, con il presente messaggio, un disegno di legge che modifica la legge federale sulla cinematografia del 28 settembre 1962.

1 Sommario

Il Cinegiornale svizzero, i cui inizi risalgono al 1940, ha reso eccellenti servizi al nostro Paese in tempi difficili e minacciosi; ha però perso di importanza con l'affermarsi della televisione. La sua diffusione nei cinematografi è da molto tempo insufficiente. Vista tale situazione, i vostri consigli ridussero in tal misura il sussidio federale per il 1975 a favore del Cinegiornale svizzero che gli vennero a mancare i mezzi necessari per sopravvivere. Così il Dipartimento federale dell'interno, quale autorità di sorveglianza, decise, il 24 gennaio 1975, di sopprimere la fondazione Cinegiornale svizzero.

In seguito a questa soppressione è d'uopo abrogare l'articolo 8 della legge federale sulla cinematografia del 28 settembre 1962, ai sensi del quale la Confederazione deve provvedere all'edizione di un Cinegiornale svizzero. Di conseguenza è necessario modificare anche l'articolo 10 capoverso 1 della legge, che eroga al Cinegiornale il provento delle tasse riscosse per l'importazione delle pellicole.

2 In generale

21 Cenno storico

211 Fondazione

Il Cinegiornale svizzero fu creato il 16 aprile 1940 dal Consiglio federale in virtù dei suoi poteri straordinari, al fine di collaborare alla difesa spirituale del Paese. Il 14 gennaio 1942 fu trasformato in una fondazione di diritto privato con sede a Ginevra, sottoposta alla sorveglianza della Confederazione.

212 Evoluzione sul piano giuridico e finanziario

Il Consiglio federale decretò l'obbligo di presentare il Cinegiornale nei cinematografi, obbligo che ebbe termine in uno con il regime dei pieni poteri alla fine del 1945; l'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana imposero allora ai loro membri l'obbligo di abbonarsi al Cinegiornale. Per contro mai vi fu obbligo simile nell'ambito dell'Associazione cinematografica della Svizzera romanda, Associazione che raggruppa i proprietari di cinematografi della Svizzera di espressione francese. Per assicurare il mantenimento del Cinegiornale, i Consigli legislativi gli accordarono, mediante il decreto dell'11 giugno 1952 (FF 1952 605) un sussidio annuo di 300 000 franchi. Questo decreto, che avrebbe dovuto avere effetto sino alla fine del 1961, venne prorogato (FF 1961 1279) fino alla messa in vigore della Legge federale sulla cinematografia, il 1° gennaio 1963. Da allora questa legge (RS 443.1) regola l'edizione del Cinegiornale e l'assegnazione di un sussidio da parte della Confederazione. L'articolo 8 della legge recita quanto segue:

¹ La Confederazione provvede all'edizione e promuove la diffusione di un Cinegiornale svizzero per opera d'un istituto giuridicamente autonomo e soggetto alla sua vigilanza amministrativa.

² A tale scopo, essa gli assegna ogni anno un sussidio.

³ Il Cinegiornale svizzero deve giovare agli interessi nazionali, promuovere nello spettatore la comprensione dei problemi spirituali, sociali ed economici del Paese, accrescere il sentimento della comunanza svizzera e soddisfare al bisogno di notizie e di ricreazione.

⁴ Il Consiglio federale regola l'esercizio del Cinegiornale svizzero in tempo di servizio attivo.

L'articolo 10 capoverso 1 della legge sulla cinematografia stabilisce quanto segue:

Per attuare il contingentamento delle pellicole da spettacolo, stabilito negli articoli seguenti, l'importazione delle pellicole è sottoposta all'obbligo del permesso. Nel concederlo, la Confederazione riscuote una tassa il cui provento è erogato come contributo alle spese del Cinegiornale svizzero.

In virtù di queste disposizioni, la Confederazione ha versato al Cinegiornale, dal 1963 al 1969, sussidi annui di 400 000 franchi. Questi erano di circa 100 000 franchi superiori al provento delle tasse e coprivano circa la metà delle spese di produzione. Inoltre il finanziamento era assicurato dagli abbonamenti, dal prodotto dei diritti e dalle contribuzioni di diverse istituzioni, quale l'Ufficio svizzero del turismo, per la realizzazione di certi numeri.

213 Difficoltà e tentativi di soluzione

A partire soprattutto dalla seconda metà degli anni sessanta, fu posta in dubbio, in modo sempre più frequente, la ragione di sopravvivenza del Cinegiornale. Con lo sviluppo della televisione, il Cinegiornale poteva soddisfare solo in modo imperfetto alle esigenze di un giornale d'attualità. Il Cinegiornale perse così a mano a mano il favore che si era acquistato presso il pubblico e in numerosi luoghi non venne più proiettato nei cinematografi.

Poiché le difficoltà aumentavano si pose mano, nel 1969, a un rinnovamento generale del Cinegiornale. Si cercò di realizzarlo in un modo più vivo, sopprimendo in parte i numeri formati di un mosaico d'avvenimenti e presentando fatti di cronaca capitati all'estero sotto una prospettiva svizzera.

Con il messaggio del 21 maggio 1969 (FF 1969 I 857) concernente la modifica della legge sul cinema, informammo i Consigli legislativi sulla necessità di queste innovazioni. Dicemmo, già allora, della possibilità di un ulteriore e definitivo deterioramento della situazione, e questo nonostante le misure adottate. Per questo, in quel messaggio, proponemmo anche di aggiungere, per precauzione, all'articolo 8 capoverso 1 della legge sulla cinematografia, una disposizione che permettesse alla Confederazione di rinunciare all'obbligo suo nei confronti del Cinegiornale, nel caso in cui la diffusione e la presentazione dello stesso non dovesse più realizzare gli obiettivi che gli erano stati assegnati.

I Consigli legislativi rigettarono tuttavia la proposta in sede di deliberazioni, lasciando invariato l'articolo 8. Fu considerato inopportuno, dal punto di vista psicologico, paralizzare in un botto gli sforzi tesi alla riforma del Cinegiornale, limitando l'obbligo della Confederazione nei suoi riguardi. Predominava la convinzione che le misure adottate fossero efficaci, in tanto giustificata in quanto nel preventivo per il 1970 il sussidio federale a favore del Cinegiornale era stato accresciuto da 400 000 a 550 000 franchi. Purtroppo gli auspicati effetti non si produssero. Né la concezione moderna della realizzazione, né la riorganizzazione dell'esecuzione, compiuta assumendo un direttore sperimentato e neppure l'aumento del sussidio federale a 720 000 franchi a partire dal 1973, poterono più cangiare la situazione.

22 Situazione attuale

221 Compimento della missione del Cinegiornale

Se il Cinegiornale non è più in grado di assolvere appieno il compito assegnatogli dall'articolo 8 della legge sulla cinematografia, la ragione principale di questa mancanza va ricercata nell'avvenuto cangiamento dei tempi. Da molti anni la televisione svolge un ruolo predominante nel settore dell'informazione visiva. Il Cinegiornale non offre un'alternativa efficace alle trasmissioni di attualità e alle riviste messe in onda dalla televisione. Solo alcuni cinematografi della Svizzera romanda lo inseriscono ancora nei loro programmi. Nella Svizzera tedesca e in Ticino lo si proietta più o meno regolarmente nelle campagne, ma solo sporadicamente nelle città di media e di grande importanza. L'Associazione cinematografica della Svizzera romanda e l'Associazione cinematografica della Svizzera tedesca e italiana — nonostante quest'ultima abbia rinnovato nel 1971 l'obbligo relativo all'abbonamento — non sono più in grado di imporre ai loro membri l'inclusione del Cinegiornale nel loro programma. A questo proposito è interessante notare che pure l'importazione di cinegiornali esteri subisce un forte regresso: il numero di copie, che era ancora di 2104 nel 1969 è diminuito a 189, nel 1974.

222 Aspetto finanziario

La difficoltà di assicurare in modo soddisfacente il mantenimento del Cinegiornale, è aumentata dalla necessità di stanziare a tale scopo contributi finanziari ingenti. Il sussidio accordato dalla Confederazione per il 1974 era di 1 020 000 franchi, compreso pure un credito supplementare di 300 000 franchi; per il 1975 il Cinegiornale proponeva un sussidio di 1 334 490 franchi, chiedendo inoltre che fosse la Confederazione ad incaricarsi degli abbonamenti, il che avrebbe comportato un'ulteriore spesa di circa 220 000 franchi. Questo aumento del sussidio a più di 1 500 000 franchi avrebbe semplicemente permesso di compensare il rincaro, senza peraltro rendere il Cinegiornale più attraente. Per raggiungere tale scopo sarebbe stato necessario produrre interamente a colori il Cinegiornale, cosa che avrebbe richiesto l'impiego di collaboratori qualificati; sarebbe pure stato necessario rinnovare l'equipaggiamento tecnico e sopprimere la pubblicità indiretta. Tali misure avrebbero causato un aumento di 500 000 franchi del sussidio federale per l'anno in corso. Ciò non sarebbe ancora stato sufficiente per garantire l'avvenire del Cinegiornale, poiché manca pur sempre la condizione fondamentale, vale a dire la diffusione.

223 Evoluzione futura dell'informazione visiva

Indipendentemente dalla forma che gli si vorrebbe dare, il Cinegiornale risulterebbe sempre inferiore alla televisione sul piano dell'attualità e della

presenza. La differenza si accentua ancor più con l'evoluzione moderna dell'elettronica nell'informazione visiva. Per questi motivi non si giustifica più il mantenimento del Cinegiornale.

224 Soppressione del Cinegiornale

Quanto esposto di sopra dimostra come ragioni obiettive e questioni finanziarie si oppongano al mantenimento del Cinegiornale; una conferma in tal senso ci giunse pure dal Consiglio di fondazione e dalla Commissione federale della cinematografia. Questa situazione ci aveva indotti a stanziare un sussidio federale di 720 000 franchi ancora per il 1975, e nel contempo a preparare la soppressione del Cinegiornale mediante una revisione della legge federale sulla cinematografia.

Questo procedimento non fu possibile, visto la vostra decisione di ridurre a 360 000 franchi il sussidio federale. In effetti con un contributo di soli 360 000 franchi, il Cinegiornale non è in grado di adempiere i propri compiti. Il Dipartimento federale dell'interno, in virtù dell'articolo 82 del Codice civile svizzero (RS 21) era allora tenuto a sopprimere la fondazione Cinegiornale svizzero, a causa dell'insufficienza dei mezzi finanziari a sua disposizione e a ordinare la liquidazione dei suoi beni. Come segnalato all'inizio del messaggio (cifra 1 qui di sopra) ciò avvenne con la decisione del 24 gennaio 1975.

23 Procedura di consultazione

Considerata la situazione esposta innanzi, si rende necessaria anche la modifica della legge sulla cinematografia. Viste le circostanze, non c'era ragione veruna di intraprendere una procedura di consultazione presso i Cantoni, le organizzazioni interessate e la Commissione federale della cinematografia.

24 Conclusioni

Per adattare il regime legale allo stato di cose esistente sul piano del bilancio e del diritto delle fondazioni, è necessario abrogare l'articolo 8 della legge sulla cinematografia. Si deve inoltre sopprimere all'articolo 10 capoverso 1 della legge, la disposizione secondo cui il provento delle tasse riscosse per l'importazione di pellicole è erogato al Cinegiornale. In mancanza di disposizioni particolari concernenti l'erogazione di queste tasse, le stesse tornerebbero dunque alla Confederazione.

3 Conseguenze finanziarie

Il credito di 360 000 franchi accordato a favore del Cinegiornale per il 1975, permetterà di coprire solo una parte delle spese di liquidazione. È in via di allestimento un bilancio di liquidazione, in cui si tenga conto anche dei problemi relativi al personale.

4 Costituzionalità

La base costituzionale risiede nell'articolo 27^{ter} della Costituzione.

5 Proposta

Considerato quanto precede, vi proponiamo di adottare il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra più alta considerazione.

Berna, 26 febbraio 1975

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Graber

Il cancelliere della Confederazione,

Huber

(Disegno)

Legge federale sulla cinematografia

Modificazione del

1975

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1975 ¹⁾,

decreta:

I

La legge federale sulla cinematografia del 28 settembre 1962 ²⁾ è modificata come segue:

Art. 8

Abrogato

Art. 10 cpv. I

¹ Per attuare il contingentamento delle pellicole da spettacolo, stabilito negli articoli seguenti, l'importazione delle pellicole è sottoposta all'obbligo del permesso. La Confederazione riscuote una tassa sui permessi.

II

¹ La presente legge è sottoposta al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale stabilisce il giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

¹⁾ FF 1975 I 982

²⁾ RS 443.1

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modifica della legge federale sulla cinematografia del 28 settembre 1962 (Del 26 febbraio 1975)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1975
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	75.015
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	01.04.1975
Date	
Data	
Seite	982-988
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 510

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.